

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE/DEI DELEGATE/I AL
III CONGRESSO TERRITORIALE FILCA CISL
MILANO METROPOLI**

ART. 1

Il III Congresso Territoriale della FILCA CISL Milano Metropoli si svolgerà a Bergamo nel mese di novembre 2021 al Centro Congressi Giovanni XXIII.

ART. 2

Le Assemblee congressuali nei luoghi di lavoro, nelle Rappresentanze Locali Sindacali costituiscono la 1^a istanza congressuale ed eleggono le/i delegate/i ai Congressi territoriali.

Nelle liste i componenti di provenienza SAS, RSA, Rappresentanze Locali Sindacali ed eletti nelle liste FILCA CISL delle RSU dovranno essere almeno il 70% e non meno del 60% degli eletti.

Nei Congressi territoriali i componenti di provenienza SAS, RSA, Rappresentanze Locali Sindacali ed eletti nelle liste FILCA CISL delle RSU dovranno essere almeno il 50% dei delegati in lista per i Congressi regionali e non meno del 40% degli eletti.

Nei Congressi territoriali i componenti di provenienza SAS, RSA, Rappresentanze Locali Sindacali ed eletti nelle liste FILCA CISL delle RSU dovranno essere almeno il 40% dei delegati in lista per i Congressi delle UST e non meno del 40% degli eletti.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

I Regolamenti congressuali, a tutti i livelli, dovranno prevedere nella composizione delle liste un'adeguata presenza di lavoratrici/lavoratori immigrate/i e/o di seconda generazione, al fine di realizzare una percentuale non inferiore al 5% di presenze in tutti i Consigli Generali .

Al fine di realizzare negli organismi un'effettiva presenza di giovani under 35, i Regolamenti congressuali a tutti i livelli dovranno prevedere una presenza di giovani delegate/i under 35 in tutti i Consigli Generali (eletti/designati/diritto), nella percentuale non inferiore al 10%.

In applicazione dell'art. 40 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale, i Regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, fisseranno una percentuale di rappresentanza di genere da inserire nelle liste, tra il 20 e il 30%, tenendo conto della composizione associativa nelle rispettive realtà. La stessa percentuale dovrà essere rispettata anche tra le/gli elette/i.

La FILCA CISL a tutti i livelli, in considerazione della peculiare composizione della base associativa, stabilisce la percentuale del 20% che riguarderà sia la rappresentanza di genere, sia le lavoratrici/lavoratori immigrate/i e/o di seconda generazione, sia i giovani under 35.

Qualora risultasse eletto un numero inferiore delle/degli eleggibili, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria fino alle/agli prime/primi delle/dei non elette/eletti nella lista, senza con questo modificare il numero complessivo delle/degli elette/i.

ART. 3

Le fasi congressuali della struttura territoriale dovranno svolgersi sulla base del percorso indicato nel presente articolo:

- a) Congressi di base nei luoghi di lavoro, nelle Rappresentanze Locali Sindacali per l'elezione delle/dei delegate/i ai Congressi delle Federazioni Territoriali;
- b) Congressi Territoriali o comunque denominati delle Federazioni territoriali (FST) per l'elezione delle/dei delegate/i ai Congressi delle Federazioni regionali (FSR) e delle/dei delegati delle Unioni Sindacali Territoriali (UST);

Il numero delle/dei delegate/i ai vari livelli congressuali è determinato secondo il quoziente di rappresentatività previsto dai Regolamenti congressuali.

ART. 4

I Congressi delle Federazioni Territoriali dovranno concludersi entro il 20 dicembre 2021.

ART. 5

In ogni fase congressuale hanno diritto al voto soltanto le/gli iscritte/i alla FILCA CISL in regola con i contributi ed in possesso della tessera federale alla data del 31.12.2020.

La Segreteria Confederale dopo la convalida dei dati di chiusura del tesseramento, comunicherà a tutte le strutture, il numero delle/degli iscritte/i sulla base del quale si svolgeranno i rispettivi Congressi.

ART. 6

Il quoziente di rappresentatività per il Congresso Federale è stabilito sulla base di una/un delegata/o ogni 148 iscritte/i o frazione.

Le frazioni fino a 74 sono arrotondate a 74 quelle da 75 in su sono arrotondate a 148.

ART. 7

L'ordine del giorno del Congresso deve comprendere i seguenti punti:

- 1) elezione della Presidenza e dell'Ufficio di Segreteria;
- 2) elezione delle Commissioni e dei rispettivi Presidenti:
 - a) Commissione per il Regolamento;
 - b) Verifica Poteri;
 - c) Statuto;
 - d) Elettorale;
 - e) Mozioni;
- 3) elezione dei Questori e degli Scrutatori;
- 4) relazione della Segreteria;
- 5) elezione delle/dei delegate/i al Congresso Regionale Filca;
- 6) elezione degli organi;

ART. 8

Le/I delegate/i impossibilitate/i a partecipare al Congresso, possono trasferire la propria delega ad altra/o delegata/o; non possono però essere cumulate più di due deleghe compresa la propria.

Non è ammesso il trasferimento di delega per le assemblee congressuali di luoghi di lavoro, di Rappresentanza locale sindacale in quanto è prevista la partecipazione diretta delle/degli iscritte/i.

ART. 9

L'elezione delle/dei delegate/i, in ogni istanza congressuale, si svolge a scrutinio segreto con una o più liste e con diritto di scelta tra le/i candidate/i delle varie liste.

Non può essere candidata/o per l'elezione a delegata/o al Congresso Federale colei/colui che è già stata/o eletta/o delegata/o da altro Congresso di categoria.

La candidatura, in ogni istanza congressuale, deve essere accettata per iscritto dall'interessata/o.

L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidata/o può far parte di una sola lista.

Le/I candidate/i non possono firmare la presentazione di liste.

Ogni presentatore non può firmare più di una lista.

Le liste, per essere valide, dovranno essere firmate da almeno 1/10 delle/dei delegate/i aventi diritto al voto.

Ogni lista, in ogni istanza congressuale, non può contenere un numero di candidate/i inferiore ad 1/3 delle/degli eleggibili.

Per l'elezione dei Consigli Generali/Direttivi a tutti i livelli, nel caso di lista unica il numero delle/dei candidate/i, dovrà essere superiore o pari al 20% delle/degli eleggibili.

Nel caso di lista unica per l'elezione delle/dei delegate/i all'istanza congressuale superiore, tale maggiorazione non è necessaria.

Per l'elezione dei Consigli Generali/Direttivi a tutti i livelli, nel caso di presentazione di più liste, ciascuna delle quali deve prevedere una maggiorazione superiore o pari al 20% delle/degli eleggibili della singola lista, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 delle/dei delegate/i, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso le/i candidate/i devono essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della assemblea congressuale.

La maggiorazione, in ciascuna lista, non è necessaria per l'elezione delle/dei delegate/i alle istanze congressuali superiori.

Le liste che non rispettano i limiti previsti sono nulle.

La Commissione elettorale, per le operazioni di votazione, raccoglie in un'unica scheda le varie liste.

Ogni elettrici/elettore potrà votare non più dei 2/3 e non meno di 1/3 degli eleggibili, pena la nullità della scheda.

Risultano elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti salvo quanto previsto dalle norme di garanzia, indicate dall'art. 2 del presente Regolamento, per la presenza di genere, delegate/i immigrate/i e/o di seconda generazione, nonché di giovani delegate/i under 35.

ART. 10

Le/I componenti elettive/i del Consiglio Generale Territoriale sono elette/i dalle/dai delegate/i al Congresso Territoriale

Le/I consigliere/i rappresentanti (designate/i) della Federazione Territoriale nel Consiglio Generale UST sono elette/i dal Consiglio Generale.

Tale elezione deve svolgersi prima del Congresso UST.

ART. 11

Al fine di verificare la corrispondenza ai principi statutari e regolamentari la Federazione Territoriale invierà i rispettivi regolamenti congressuali alla Segreteria USR.

ART. 12

I principi e le indicazioni del presente Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al Congresso, in tutte le sue articolazioni, devono essere recepiti nel Regolamenti Congressuali di tutte le strutture della FILCA CISL.

Art. 13

Le norme del presente Regolamento potranno essere oggetto di eventuali integrazioni che verranno adottate dalla Confederazione solo ed esclusivamente con riferimento alla necessità di disciplinare condizioni di emergenza dettate dall'epidemia da COVID-19.